



## PDF Eraser Free

senza formalizzare la dichiarazione di presenza ex art. 1 L. n. 68/2007, ma ciò senza la minima considerazione del fatto che i cittadini albanesi, non soggetti a visto, non sono obbligati a formalizzare dichiarazione di presenza sul territorio dello Stato né in possesso di passaporto biometrico.

Chiedeva in definitiva invalidarsi il decreto espulsivo, con concessione di sospensiva al fine di non pregiudicare la posizione dell'espellendo.

Resisteva il Ministero dell'Interno a mezzo memoria della Questura depositata in data 22.05.2019, limitandosi ad addurre l'inammissibilità dell'opposizione esperita oltre il termine di 30 giorni dalla notifica, previsto ex art. 18 D.lgs n. 150/2011.

All'udienza del 24.05.2019 presenziava il solo difensore del ricorrente, il quale si riportava ai motivi già spiegati e chiedeva la liquidazione delle spese a carico dell'erario ex art. 18 co. 4 D.lgs. n. 150/2011.

Osserva ora il Decidente come per giurisprudenza di legittimità consolidata, debba considerarsi nullo il decreto di espulsione tradotto in lingua veicolare (qui l'inglese), salvo impossibilità di predisporre il testo in lingua conosciuta, per rarità o irreperibilità di un traduttore, non versando per certo nella suddetta condizione uffici di grandi dimensioni a maggior ragione statisticamente avvezzi a trattare soggetti di nazionalità albanese (*cf. Cass. 3676/2012, 3678/2012 e successive conformi*).

A riprova di ciò, l'ordine questurile risulta regolarmente tradotto in lingua albanese come pure la relata di notifica inferente, il che depone "a fortiori" per la condizione di sconoscenza da parte dello straniero della lingua veicolare utilizzata in pregresso.

Essendo il decreto espulsivo nullo, come pure la notifica dell'atto, ai fini della valutazione di ammissibilità del gravame dovrà applicarsi il principio della "tardività apparente dell'opposizione", ossia prendersi in considerazione come dies a quo del termine di impugnazione ex art. 18 co. 3 D.lgs n. 150/2011, la data di acquisizione della effettiva conoscenza dell'atto e del rimedio esperibile, quindi, nello specifico, la data di notifica dell'ordine di allontanamento in lingua conosciuta (*cf. Cass. Sez I, n. 11005/2010*).

Con assorbimento di ulteriori profili, il ricorso andrà accolto con regolazione di spese processuali, poste a carico dell'amministrazione soccombente in misura di Euro 230,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa, dovendo il pagamento essere eseguito in favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia stante la contestuale liquidazione del difensore con separato provvedimento a carico dell'erario ex art. 18 co. 4 D.lgs. n. 150/2011.

P.Q.M.

DICHIARA la nullità del decreto di espulsione adottato nei confronti del ricorrente in data 02.10.2017 dal Prefetto della Provincia di Roma, e del correlato ordine di allontanamento del 02.01.2019 del Questore di Roma;

CONDANNA il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese processuali in misura di Euro 230,00 per compensi professionali oltre Iva e Cpa. con pagamento a favore dello Stato ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia.

Roma, 13.06.2019



Roma, li

IL CANCELLIERE  
Sabina Vidoni

IL GIUDICE

*[Handwritten signature]*